

Accordo multilaterale M 362

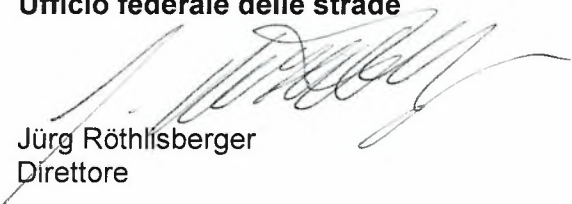
in conformità con la sezione 1.5.1 ADR
per il trasporto di recipienti a pressione
ammessi ai sensi della norma EN 17339

- (1) In deroga alle disposizioni sull'utilizzo di imballaggi di cui al capitolo 4.1 ADR, ai fini di montaggio, prove periodiche, manutenzione o smaltimento, i recipienti a pressione ammessi ai sensi della norma EN 17339 e destinati al trasporto di IDROGENO COMPRESSO (N° ONU 1049) possono essere trasportati contenenti AZOTO COMPRESSO (N° ONU 1066) con una pressione interna adatta a stabilizzare il rivestimento interno del recipiente a pressione. Questa non deve superare il 10% della pressione di esercizio oppure 20 bar.
- (2) Ai fini di primo riempimento, prove periodiche, manutenzione o smaltimento, i veicoli-batteria e i contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) destinati al trasporto di IDROGENO COMPRESSO (N° ONU 1049) e dotati di recipienti a pressione ammessi ai sensi della norma EN 17339 possono essere trasportati contenenti AZOTO COMPRESSO (N° ONU 1066) con una pressione interna adatta a stabilizzare il rivestimento interno del recipiente a pressione. Questa non deve superare il 10% della pressione di esercizio oppure 20 bar.
- (3) Una copia del presente accordo deve trovarsi a bordo dell'unità di trasporto. Devono essere soddisfatte tutte le altre pertinenti disposizioni dell'ADR.
- (4) Il presente accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di revoca anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno revocato.

Berna, 23 giugno 2025

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore